

**REPUBBLICA ITALIANA**

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da

GIACOMO ROCCHI

- Presidente -

Sent. n. sez. 2647/2026

GIORGIO POSCIA

CC - 11/06/2026

FRANCESCO ALIFFI

R.G.N. 11947/2026

EVA TOSCANI

- Relatore -

ALESSANDRO CENTONZE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

avverso l'ordinanza del 04/03/2026 del GIP del tribunale di Nola

udita la relazione svolta dal Consigliere Eva Toscani;

lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Giovanni B. Bertolini, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in preambolo il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Nola, per quanto d'interesse, ha convalidato l'arresto di indiziato del delitto di cui agli artt. 56, 575, 577 n. 4) e 61, primo comma, n. 1) cod. pen., perpetrato ai danni di sul presupposto dello stato di "quasi flagranza" nel suddetto reato.

2. Ricorre l'arrestato per cassazione e deduce, con un unico, articolato motivo, la violazione di legge, in riferimento all'art. 382 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in



punto di ritenuta sussistenza dei presupposti per procedere all'arresto in "quasi flagranza".

L'arresto sarebbe stato eseguito esclusivamente sulla scorta delle indicazioni fornite dalla persona offesa, in violazione dell'insegnamento della Corte di legittimità che, nel suo più autorevole consesso (Sez. U Ventrice), ha chiarito che è illegittimo l'arresto in flagranza operato dalla polizia giudiziaria sulla base delle informazioni fornite dalla vittima o da terzi nell'immediatezza del fatto, poiché, in tale ipotesi, non sussiste la condizione di "quasi flagranza", la quale presuppone la immediata e autonoma percezione, da parte di chi proceda all'arresto, delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l'indiziato. L'art. 382 cod. proc. pen. consentirebbe, infatti, la privazione della libertà personale su iniziativa della Polizia giudiziaria solo nel caso di una responsabilità immediata, "a vista" ovvero attraverso le specifiche condizioni ivi indicate, ossia l'inseguimento o la "sorpresa" del reo con cose o tracce dalle quali appaia che il soggetto abbia commesso il reato immediatamente prima; sarebbe, dunque, necessaria una continuità percettiva e operativa del segmento che conduce alla cattura, nel caso di specie mancante, perché la polizia giudiziaria avrebbe appreso del reato solo quando si è recata presso il Pronto soccorso dove la vittima era stata ricoverata e il collegamento tra il fatto e l'arresto sarebbe costituito unicamente dalle dichiarazioni accusatorie di [REDACTED] rese diverse ore dopo il fatto. A conferma di tanto evidenza che l'arresto è stato sostanzialmente eseguito in occasione del rintraccio dell'indagato e del suo tentativo di fuga.

3. Il Sostituto Procuratore generale, Giovanni B. Bertolini, ha chiesto il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso denuncia censure infondate.

1. Com'è stato chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, la "quasi flagranza" è ravvisabile in due situazioni: i) qualora, subito dopo il reato, l'arrestando sia inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o altre persone, dovendosi pertanto escludere da tale ipotesi il caso in cui la polizia giudiziaria intervenga *in loco* e, quindi, si ponga sulle tracce del fuggitivo, per effetto delle informazioni acquisite dai testi presenti circa la identità dell'autore del delitto e la direzione di fuga di costui, dunque nel caso in cui l'inseguimento



sia intrapreso non immediatamente, bensì sulla scorta delle dichiarazioni acquisite dai testimoni; ii) nel caso in cui l'arrestando sia sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima" (Sez. U, n. 39131 del 24/11/2015, dep. 2016, Ventrice, Rv. 267591 - 01; si veda anche Sez. 6, n. 25331 del 19/05/2021, P., Rv. 281749 - 01).

Il requisito della "sorpresa" del reo con cose o tracce del reato non richiede la diretta apprensione dei fatti da parte della polizia giudiziaria, né che la "sorpresa" avvenga in maniera non casuale, ma solo l'esistenza di una stretta contiguità fra la commissione del fatto e la successiva "sorpresa" del presunto autore di esso con le "cose" o le "tracce" del reato, e dunque il susseguirsi, senza soluzione di continuità, della condotta del reo e dell'intervento degli operanti a seguito della "individuazione" delle cose o delle tracce apparentemente collegate alla commissione del reato" (Sez. 6, n. 25331 del 19/05/2021, P., Rv. 281749; Sez. 2, n. 19948 del 04/04/2017, Rv. 270317; si veda altresì Sez. 5, n. 6786 del 14/01/2026, n.m., in motivazione). Ciò che è, pertanto, necessario è non già che la polizia giudiziaria abbia diretta percezione della commissione del reato, essendo sufficiente l'immediata percezione delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l'indiziato. Per tale seconda ipotesi Sez. 4, n. 53553 del 26/10/2017, Kukiqi, Rv. 271683, ha ritenuto che legittimamente i Carabinieri avessero proceduto all'arresto in flagranza dei reati di omicidio stradale e di fuga dopo un incidente stradale, di due soggetti che, sulla base delle indicazioni fornite da alcuni testimoni, venivano sorpresi, quattro ore dopo i fatti, uno ancora a bordo dell'autovettura con un asciugamano intriso di sangue e l'altro presso l'ospedale mentre ricorreva alle cure mediche per le lesioni riportate. Si vedano altresì Sez. 4, n. 1797 del 18/10/2018, dep. 2019, Avorgna, Rv. 274909, nonché Sez. 4, n. 38404 del 19/6/2019, Rencricca, Rv. 277287.

Sez. 5, n. 3719 del 28/11/2019, dep. 2020, P., Rv. 278295-01, in cui la Corte ha ritenuto legittimo l'arresto in quasi flagranza per lesioni personali, anche in base alla percezione, da parte della polizia giudiziaria, che la vittima si era chiusa a chiave nella camera da letto mentre l'indagato, completamente nudo, inveiva contro di lei. Ancora, Sez. 6, Sentenza n. 25331 del 19/05/2021, P., Rv. 281749-01, ha ritenuto che legittimamente la polizia giudiziaria avesse proceduto all'arresto nella quasi flagranza del reato di lesioni, dal momento che l'indagato aveva dichiarato spontaneamente agli operanti «state cercando me» e recava sulla gamba il segno del morso infertogli dalla vittima nella colluttazione, quali tracce della contiguità temporale tra il fatto-reato e la constatazione degli operanti.

È, al contrario, illegittimo l'arresto in flagranza operato dalla polizia giudiziaria che pervenga all'individuazione del responsabile del reato in seguito a



indagini consistite nell'assunzione di informazioni e di elementi fattuali diversi da quelli indicati dall'art. 382 cod. proc. pen. e alle conseguenti valutazioni.

2. Il provvedimento impugnato si è conformato a tali criteri ermeneutici.

L'incontestata situazione fattuale riguardante l'arresto muove dal momento in cui, intorno alle 19,20 del 1° marzo 2026, personale del Commissariato di P.S. vedeva [REDACTED] giungere presso il Pronto soccorso con un vistoso sanguinamento alla schiena; questi, prima di essere sottoposto a intervento chirurgico, riferiva di essere stato aggredito con un'arma bianca dal padre della compagna, [REDACTED]. Una seconda pattuglia, raggiunta l'abitazione della vittima, vi rinveniva le forbici utilizzate per il ferimento, tracce di sangue e assisteva al tentativo di fuga da parte dell'indagato. E, del resto, è lo stesso ricorso a segnalare la stretta contiguità cronologica fra l'allarme dato dalla pattuglia che in ospedale riceveva le prime notizie dalla vittima (ore 19:20, come si legge a p. 3) e l'arrivo sulla scena del crimine di altra pattuglia (ore 19:40 circa, come si legge ap. 7), che vi rinveniva tracce del reato (tracce ematiche) e che scorgeva l'arrestato nel tentativo di fuggire, dovendolo invece accompagnare in ospedale, in seguito a un malore.

Correttamente, dunque, il Giudice per le indagini preliminari ha ritenuto sussistente la condizione della "sorpresa" del reo con cose o tracce dalle quali appariva che egli aveva commesso il reato immediatamente prima, avendo gli operanti proceduto all'arresto del ricorrente perché lo stesso si trovava nel luogo teatro dei fatti (l'abitazione di [REDACTED] in presenza delle ridette tracce ematiche e dell'arma utilizzata, mentre era in procinto di darsi alla fuga.

Erra il ricorrente nel ritenere la necessità che la polizia giudiziaria debba risalire alla commissione del reato direttamente dalle "tracce" rinvenute sull'arrestato, giacché nulla si oppone a che gli operanti vengano posti a conoscenza della sua commissione in altro modo (anche ad es. a seguito di segnalazione della persona offesa) e che, comunque, in un circoscritto contesto spazio-temporale, rinvenivano sul reo segni esteriori che lo ricolleghino al fatto denunciato, laddove anche le ferite, l'aspetto e perfino l'atteggiamento di questi, come pacificamente ritenuto dalla giurisprudenza di questa Corte, possono costituire "tracce" indicative della commissione di un reato immediatamente antecedente (così Sez. 5, n. 40766 del 26/11/2025, n. m., in motivazione).

3. Per le ragioni indicate il ricorso dev'essere rigettato e il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., condannato alle spese del procedimento.

P.Q.M.



Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così è deciso, 11/06/2026

Il Consigliere estensore
EVA TOSCANI

Il Presidente
GIACOMO ROCCHI

